



REGIONE TOSCANA

Al Responsabile Settore Sistema informativo
Pianificazione Territorio
c.a. Arch. Marco CARLETTI

e p.c. **Comune di Vicchio**

Al Responsabile del Servizio n.3 Servizi Tecnici
c/a Arch. Mario Lopomo

Oggetto: Variante semplificata Piano Operativo comunale (PO) ai sensi dell'art. 34 L.R. n. 65/2014 correlata al progetto definitivo per "Abbatimento barriere architettoniche e realizzazione di un nuovo percorso pedonale sulla SP 551 tra l'intersezione con la strada comunale via G. Carducci e Viale Beato Angelico in Comune di Vicchio - III LOTTO", finalizzata all'apposizione del vicolo preordinato all'esproprio. **Nota procedurale.**

In riferimento alla nota pervenuta dal Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio (Prot. regionale n. 0477119 del/10/2023), con la quale è stata comunicata l'avvenuta adozione della Variante al Piano Operativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della LR 65/2014, e richiesti i contributi di competenza, si evidenzia quanto segue.

Dalla documentazione trasmessa si prende atto che la Variante urbanistica, redatta ai sensi dell'art. 34 della LR 65/2014, si è resa necessaria al fine di conformare urbanisticamente la previsione di abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di un nuovo percorso pedonale sulla SP 551.

In riferimento agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Delibera di adozione della Variante specifica che *"il procedimento di cui alla presente Variante, riguardando una singola opera pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, della legge LR.10/2010, non rientra nel campo di applicazione della medesima..."*.

Contributo

L'art. 6 "Casi di esclusione" della LR 10/2010 al co. 1bis prevede che *"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti [...] a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere."*

Dalla lettura della norma discende l'applicazione del comma 1 bis dell' art. 6 solo ai casi in cui sia vigente una legge specifica, statale o regionale, in forza della quale l'approvazione del progetto o l'autorizzazione dell'intervento determini la formazione e approvazione contestuale della Variante. In tali casi, infatti, la Variante non segue il procedimento-iter di pianificazione e pertanto non può essere svolto un processo valutativo di VAS che, sulla base delle norme vigenti, risulta "ancorato" al processo di pianificazione.

Nel caso in esame il procedimento di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014 *"Variante mediante approvazione del progetto"* non si configura quale procedimento di Variante *ex lege* ma come un *"procedimento di variante semplificato"* per il quale quindi non è applicabile l'esclusione dal campo di applicazione della VAS a meno che, per lo specifico intervento, che determina Variante, non sia vigente una norma che ne disciplini l'autorizzazione con contestuale Variante (appunto Variante ex lege).



Per la Variante in oggetto non sembra rilevarsi l'applicazione di una legge specifica, statale o regionale per la quale sia da ritenersi escluso il procedimento di VAS. Si richiama in proposito la nota trasmessa ai comuni in data 16/11/2022, prot. regionale n. 0439412 che al Punto 2 viene contenuta una "Informativa sull'applicazione dell'art. 6 co.1 bis della LR 10/10 (art. 6, co. 12 del D.Lgs.152/2006)".

In considerazione dell'entità degli interventi oggetto di Variante, si rileva invece l'opportunità di valutare se tale procedimento possa rientrare nel campo di applicazione dell'art. 5 co.3 ter della LR 10/10, ovvero delle Varianti così dette formali, in cui l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
Arch. Paola Gatti tel. 055 438 3932 e mail: paola.gatti@regione.toscana.it

Cordiali saluti,

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(La Dirigente sostituita Dott. ssa Renata Laura Caselli)

pg/ep